



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA
AUTONOMA
TRENTO
ID: TN22016

Legge n° 16 del 07/12/2022

BUR n°49 del 09/12/2022

(Scadenza 07/02/2023)

Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023 è stata deliberata l'impugnativa dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale in oggetto, che ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies nel corpo dell'articolo 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Le modifiche apportate hanno determinato una ipotesi di proroga delle concessioni relative alle derivazioni a scopo idroelettrico non prevista dal legislatore statale, posticipando lo svolgimento delle previste procedure di evidenza pubblica, in carenza delle quali la norma statale ha perfino stabilito l'attivazione di uno specifico potere sostitutivo da parte del Governo. È stata pertanto rilevata la violazione dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché dell'articolo 117, primo comma della Costituzione che impone, anche alla Provincia autonoma nell'esercizio

della propria la potestà legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro unitario, in contrasto , altresì, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione per violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. La Provincia autonoma di Trento è quindi intervenuta sulle norme in questione, con la legge provinciale 1° agosto 2025, n. 5, non impugnata dal Governo. Detta legge provinciale, con l'articolo 42 ha abrogato i suddetti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dall'articolo 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Alla luce della intervenuta abrogazione, su conforme parere dell'Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, nonché del Ministero della Giustizia e di quello dell'Ambiente e della sicurezza energetica, considerato, altresì, che le disposizioni impugnate , come comunicato dalla Provincia, non hanno trovato, medio tempore, applicazione, le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'articolo 1, comma 1, che ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies nell'articolo 26-septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, risultano superate ed appare dunque venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso pendente di fronte alla Corte costituzionale. Sussistono pertanto i presupposti per la rinuncia all'impugnativa pendente.

